

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA – LECCE**

RICORSO

nell'interesse della Società **ArcelorMittal Italia S.p.A.** (C.F e P.IVA 10354890963), con sede legale in Milano, Viale Brenta, n. 27/29, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott.ssa Lucia Morselli e del procuratore Dott. Daniele Santoro (in forza di atto per Notar Matteo Farassino in data 30 ottobre 2018, rep. n. 21087/8346), rappresentata e difesa, anche in via disgiuntiva, come da procura in calce al presente atto, dagli **Avv.ti Francesco Gianni** (C.F. GNN FNC 51B09 H199R; pec francesco.gianni@pec.gop.it), **Antonio Lirosi** (C.F. LRS NTN 61E04 G288P; pec antonio.lirosi@pec.gop.it), **Elisabetta Gardini** (C.F. GRD LBT 77E59 D704B; pec elisabetta.gardini@pec.gop.it) e **Valeria Pellegrino** (C.F. PLL VLR 65L55 H501S; pec valeria.pellegrino@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Lecce, Via Augusto Imperatore, n. 16, nonché domicilio digitale all'indirizzo PEC elisabetta.gardini@pec.gop.it (ai sensi dell'art. 136 c.p.a. si indica altresì per le comunicazioni il seguente fax 06/4871101);

- ricorrente -

CONTRO

- il **Sindaco p.t. del Comune di Taranto**;
- il **Sindaco p.t. del Comune di Taranto, quale Ufficiale del Governo**;
- il **Comune di Taranto**, in persona del Sindaco *p.t.*;
- l'**Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente ("ARPA") Puglia**, in persona del legale rappresentante *p.t.*;
- **ARPA Puglia, Dipartimento Ambientale Provinciale – Taranto**, in persona del legale rappresentante *p.t.*;

- resistenti -

E NEI CONFRONTI DI

- **Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**, in persona del Ministro *p.t.*;
- **Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Taranto**, in persona del Prefetto *p.t.*;
- **Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (“ISPRA”)**, in persona del legale rappresentante *p.t.*;

- **controinteressati** –

E DANDONE NOTIZIA A

- **ILVA S.p.a. in Amministrazione Straordinaria**, in persona del legale rappresentante *p.t.*;

PER LA DECLARATORIA DI NULLITA’

NONCHE L’ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE IN VIA CAUTELARE,

- dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 15 del 27 febbraio 2020 adottata dal Sindaco di Taranto avente ad oggetto *“Rischio sanitario derivante dalla produzione dello stabilimento siderurgico ex Ilva – Arcelor Mittal di Taranto - emissioni in atmosfera dovute ad anomalie impiantistiche - Ordinanza di eliminazione del rischio e, in via conseguente, di sospensione delle attività”* (**doc. 1**);

ed ove occorrer possa:

- della nota prot. n. 67080 del 23 settembre 2019 di ARPA Puglia – Dipartimento Ambientale Provinciale – Taranto (**doc. 2**);
- delle nota prot. n. 28932 del 23 febbraio 2020 del Comune di Taranto (**doc. 3**);
- della nota prot. n. 29308 del 24 febbraio 2020 del Comune di Taranto (**doc. 4**);
- della nota prot. n. 30850 del 26 febbraio 2020 del Comune di Taranto (**doc. 5**);
- della nota prot. n. 12369 del 24 febbraio 2020 di ARPA Puglia – Dipartimento Ambientale Provinciale – Taranto (**doc. 6**);
- di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso.

* * *

FATTO

1. Premessa

Come noto, ArcelorMittal Italia S.p.A. (“**AMI**” o la “**Società**”) gestisce, in forza di contratto di affitto con obbligo di acquisto stipulato con Ilva S.p.A. in A.S. (“**Ilva**”), lo stabilimento siderurgico di Taranto (“**lo Stabilimento**”).

La vicenda che con il presente ricorso si porta all’attenzione di Codesto Ecc.mo Collegio rappresenta l’ennesima questione relativa all’impatto ambientale e sanitario dello Stabilimento sottoposta a vaglio giurisdizionale, questioni costantemente decise in favore della Società.

Prima di esaminare in dettaglio la vertenza oggetto del presente giudizio, preme ricordare che il Consiglio di Stato si è recentemente pronunciato, con i pareri 1898/2019 e 1897/2019 (**doc. 8**), riconoscendo la legittimità del provvedimento che oggi regola l’esercizio dello Stabilimento, rappresentato dal d.p.c.m. 29 settembre 2017 (**doc. 9**) che ha da ultimo modificato l’Autorizzazione Integrata Ambientale dell’impianto siderurgico di Taranto (“**AIA**”).

Con i citati pareri sono stati infatti rigettati i ricorsi straordinari proposti da associazioni ambientaliste e cittadini di Taranto avverso il suddetto decreto che il Consiglio di Stato ha ritenuto essere espressione “*di un doveroso bilanciamento tra le esigenze di tutela ambientale e di tutela della salute ed i limiti temporali di fattibilità tecnica ed economica nella realizzazione*”, gravante in capo ad AMI, “*di interventi connotati non di rado da notevole complessità*”.

Ancor più di recente, il TAR Lazio, con ordinanza n. 4908/2019, ha rigettato l’istanza cautelare, fondata su argomentazioni di carattere sanitario/ambientale, promossa da un’associazione di tutela dell’ambiente.

Su questione simile a quella oggi portata all’attenzione del Collegio, si era inoltre pronunciato questo stesso Tribunale (T.A.R. Lecce, Sez. I, 19-12-2012, n. 1150, **doc. 10**), annullando l’ordinanza contingibile e urgente con cui il Sindaco di Taranto aveva ordinato l’adozione di misure proprio con riferimento al camino E

312 che rappresenta, come si vedrà, oggetto anche dell'ordinanza contingibile e urgente n. 15 del 27 febbraio 2020 (“**l’Ordinanza**”, **doc. 1**) impugnata a mezzo del presente ricorso.

Con l’Ordinanza, come meglio si illustrerà nel prosieguo, il Sindaco di Taranto ha ordinato alla Società ed Ilva di adottare misure volte ad eliminare asserite criticità emissive derivanti dallo Stabilimento e, ove ciò non avvenisse, di **sospendere, anche totalmente, l’attività dello Stabilimento medesimo.**

2. I presupposti dell’Ordinanza

A fondamento dell’Ordinanza, il Sindaco richiama due diverse tipologie di eventi emissivi: da una parte quattro episodi di anomalia emissiva su base oraria, relativi al solo parametro “polveri” occorsi al camino E312 presso l’impianto di agglomerazione dello Stabilimento in data 5, 17, 18 e 19 Agosto 2019 e, dall’altra, eventi emissivi che, a detta del Sindaco, continuerebbero “*a reiterarsi in maniera visibile con estrema frequenza*”.

Con riferimento a questi ultimi eventi emissivi, il Sindaco inviava al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (“**il Ministero dell’Ambiente**” o “**il Ministero**”) le note prot. 28932 del 23 febbraio 2020 (**doc. 3**), prot. 29308 del 24 febbraio 2020 (**doc. 4**) e prot. 30850 del 26 febbraio 2020 (**doc. 5**), acquisite da AMI in allegato alla nota prot. 14242 del 27 febbraio 2020 del medesimo Ministero (**doc.11**)

Gli episodi emissivi richiamati dal Sindaco in tali note non hanno, tuttavia, riguardo al parametro “polveri” a differenza degli eventi verificatisi al Camino E312, ma si è trattato di eventi di natura odorigena. La stessa ARPA, con nota prot. n. 12369 del 24 febbraio 2020 (**doc. 6**), ha chiarito che tali eventi riguardano i parametri SO₂ e H₂S.

Secondo il Sindaco, “*le attuali e persistenti criticità di carattere emissivo non escludono possibili conseguenze di natura sanitaria, producono sempre più insistentemente situazioni di estremo disagio sociale, oltre che diffusa preoccupazione ed esasperazione della popolazione che vede minacciata la*

propria salute, specie delle fasce più deboli”.

L’Ordinanza richiama inoltre il procedimento avviato dal Ministero dell’Ambiente su istanza dello stesso Sindaco di Taranto con decreto direttoriale n. 188 del 27 maggio 2019¹ che ha disposto il riesame dell’AIA previo aggiornamento dei Rapporti di Valutazione del Danno Sanitario del 2013 e del 2018.

Tale procedimento è stato avviato dal Ministero a seguito di istanza del Sindaco di Taranto presentata ai sensi dell’art. 29 *quater* comma 7 del D.Lgs. 152/06 adducendo una situazione di rischio sanitario ed al fine di introdurre eventuali condizioni aggiuntive all’AIA.

Ebbene, a valle dell’adozione dell’Ordinanza, il suddetto procedimento - con riferimento allo scenario di produzione pari a 6 milioni di tonnellate, attualmente autorizzato - è stato concluso positivamente dal Ministero dell’Ambiente con nota prot. 21158 del 25 marzo 2020 (**doc. 23**), dando atto che non si rendono necessarie ulteriori misure per il contenimento delle emissioni.

Il Ministero ha precisato che il procedimento verrà proseguito rispetto ad ulteriori inquinanti il cui monitoraggio è stato richiesto da ARPA, ASL e AReSS. Detti inquinanti non sono stati oggetto di analisi in quanto finora non soggetti a monitoraggio nell’ambito dell’AIA in vigore. Dunque, sulla base dei dati ad oggi disponibili e dello scenario di produzione autorizzato, il Ministero dell’Ambiente ha confermato che l’esercizio dello Stabilimento non dà luogo ad alcuna situazione di criticità sanitaria e che l’esercizio dello stesso non necessita di prescrizioni AIA aggiuntive.

Le conclusioni del Ministero dell’Ambiente superano il precedente Rapporto di Valutazione del Danno Sanitario del dicembre 2018 predisposto da ARPA Puglia, AReSS Puglia ed ASL di Taranto ai sensi del Decreto Interministeriale 24 aprile 2013 (**doc. 7**), anch’esso richiamato dall’Ordinanza che indicava, a detta del Sindaco, *“la permanenza di alcune criticità sanitarie”*.

¹ Tale decreto direttoriale è stato impugnato dall’odierna ricorrente con ricorso RG 1207/2019 pendente avanti a Codesto Tribunale

Infine, il Sindaco fa presente che l'operato di AMI quale gestore sarebbe insoddisfacente in quanto *“nonostante le numerose richieste e gli inviti pubblici”* la Società non avrebbe posto in essere tutto quanto nella propria facoltà per trovare una soluzione alle criticità esistenti, ingenerando *“potenziali deficit impiantistici”*.

3. Le misure imposte dall'Ordinanza

Sulla base delle circostanze richiamate al paragrafo che precede, l'Ordinanza impone ad AMI ed Ilva, ciascuna per quanto di propria competenza, di *“individuare gli impianti interessati dai fenomeni emissivi”*, provvedendo ad eliminare *“gli eventuali elementi di criticità e le relative anomalie entro 30 giorni dal ricevimento della presente ordinanza”*.

Alle medesime società viene ordinato:

“qualora siano individuate le sezioni di impianto oggetto di anomalie e non siano state risolte le criticità riscontrate di cui in premessa:

- *Di avviare e portare a completamento le procedure di sospensione/fermata delle attività nei tempi tecnici strettamente necessari a garantirne la sicurezza e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla presente, degli impianti come sopra individuati;*
- *Di procedere, laddove necessario per finalità legate a ragioni di sicurezza, alla sospensione/fermata delle attività inerenti gli impianti funzionalmente connessi agli impianti di cui sopra.*

Qualora non siano state individuate le sezioni di impianto oggetto di anomalie e quindi non siano state risolte le criticità di cui in premessa:

- *Avviare e portare a completamento, nei tempi tecnici strettamente necessari a garantirne la sicurezza, e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dal presente provvedimento le procedure di fermata dei seguenti impianti: Altiforni, Cokerie, Agglomerazione, Acciaierie.*
- *Di procedere, laddove necessario per finalità legate a ragioni di sicurezza, alla sospensione/fermata delle attività inerenti gli impianti funzionalmente connessi agli impianti di cui sopra”*.

4. Gli effetti dell'Ordinanza

L'Ordinanza del Sindaco di Taranto ha dunque imposto alla Società ed Ilva di individuare entro 30 giorni gli impianti da cui derivano le asserite criticità e di adottare le misure necessarie ad eliminarle. Ove gli impianti fossero identificati ma le criticità non fossero rimosse, l'Ordinanza impone di sospendere l'attività degli impianti interessati mentre, in mancanza di individuazione, ordina la fermata dell'intera "area a caldo" dello Stabilimento entro i tempi tecnici strettamente necessari e comunque non oltre 60 giorni.

Per le ragioni che meglio si esporranno in diritto, l'Ordinanza del Sindaco comporta – di fatto – l'obbligo di sospendere tutte le attività produttive dello Stabilimento entro 60 giorni.

L'Ordinanza causa dunque un gravissimo danno alla Società che si vede costretta a bloccare – peraltro *sine die* – le proprie attività. Un danno gravissimo visto che la fermata determinerebbe la sostanziale cessazione dell'attività produttiva con ripercussioni economiche fin troppo evidenti ed inevitabili conseguenze sui livelli occupazionali.

L'Ordinanza, peraltro, giunge in un momento chiave per lo Stabilimento che ha visto Ilva e la Società giungere ad un accordo, in data 4 marzo 2020, per la rinuncia alle reciproche azioni giudiziarie avviate dalle parti a seguito del recesso esercitato da AMI in data 4 novembre 2019 nonché per la modifica del contratto nell'ottica del coinvolgimento di nuovi investitori e dell'attuazione di un nuovo piano industriale ispirato a tecnologie di decarbonizzazione. Ebbene, è del tutto evidente che ogni possibilità di coinvolgimento di nuovi investitori sarebbe definitivamente frustrata a fronte della fermata dell'attività dello Stabilimento.

Alla luce di tutto quanto sopra, AMI si vede costretta ad impugnare l'Ordinanza alla stregua dei seguenti motivi di

DIRITTO

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 50 E 54 DEL D.LGS. 267/00 PER CARENZA DELLE CONDIZIONI E PRESUPPOSTI

PER L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E URGENTI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. 155/2010. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 29 QUATER E 29 DECIES DEL D.LGS. 152/06. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 32/2018 E DELLA D.G.R. 805/2019. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DI FATTO E DI DIRITTO, CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' E DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE. INCOMPETENZA ASSOLUTA E STRARIPAMENTO DI POTERE.

Il Sindaco fonda l'adozione dell'Ordinanza sugli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267/00.

Come noto, tali norme prevedono rispettivamente che *“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”* (art. 50 comma 5) e *“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”* (art. 54 comma 4).

In merito alle citate disposizioni, la giurisprudenza univocamente afferma che il potere del Sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti ha natura residuale e che l'esercizio di tale potere presuppone la necessità di provvedere in via d'urgenza con strumenti *extra ordinem* per far fronte ad un pericolo irreparabile ed imminente, cui non si può provvedere con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento. Tali provvedimenti debbono essere connotati da provvisorietà e temporaneità quanto agli effetti e da proporzionalità rispetto al pericolo cui ovviare (*Ex pluribus*, Cons. St., sez. V, 21-02-2017, n. 774; Cons. Stato, Sez. V, 29-5-2019, n. 3580, Cons. Stato, Sez. V, 14-11-2017, n. 5239; Consiglio di Stato ,

Sez. V , 12/06/2017 , n. 2847; Consiglio di Stato , Sez. V , 05/06/2017 , n. 2676).

I principi che la giurisprudenza ha elaborato e costantemente riaffermato rispetto alle ordinanze contingibili e urgenti sono, dunque, i seguenti:

a) l'ordinanza deve essere connotata da **provvisorietà e temporaneità dei suoi effetti**. La capacità delle ordinanze *extra ordinem* di derogare a norme legislative vigenti è infatti consentita solo se temporalmente delimitata e comunque nei limiti della concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare (*Ex pluribus*, Corte Cost., 7-04-2011, n. 115; TAR Toscana, Sez. I, 16-05-2017, n. 694);

b) le ordinanze possono essere adottate solo per far fronte ad **un pericolo imminente ed irreparabile** (*Ex pluribus*, Cons. Stato, Sez. V, 12-06-2017, n. 2847; Cons., Sez. V, 05-06-2017, n. 2676; Cons. Stato, Sez. V, 21-02-2017, n. 774) tale da rendere impossibile differire ad altra data l'intervento. La situazione di pericolo, poi, **deve essere attuale** rispetto al momento dell'adozione del provvedimento (*Ex pluribus*, Cons. Stato, Sez. V, 19-09-2012, n. 4968);

c) le ordinanze contingibili ed urgenti devono essere **adeguatamente motivate ed istruite** anche in ragione del carattere *extra ordinem* che le caratterizza (*Ex pluribus*, Cons. Stato, Sez. VI, 13-06-2012, n. 3490);

d) l'ordinanza può essere adottata solo ove **non sia possibile fronteggiare la situazione con i provvedimenti tipici già previsti dall'ordinamento** (Cons. Stato, Sez. V, 29-05-2019, n. 3580; Id., Sez. V, 20-02-2012, n. 904; Id., Sez. VI, 9-02-2010, n. 642).

La giurisprudenza ha infine precisato che l'ordinanza è correttamente indirizzata a chi si trovi in un rapporto con la fonte di pericolo tale da consentirgli di eliminare la situazione riscontrata (T.A.R. Toscana, Sez. III, 11-12-2018, n. 1612; T.A.R. Lombardia, Sez. III, 01-08-2011, n. 2064)

Ebbene, l'Ordinanza del Sindaco è carente rispetto a tutti i presupposti indicati, come si anticipa sinteticamente qui di seguito per punti, per poi trattare analiticamente ogni aspetto:

1.1 Carenza del requisito della temporaneità e provvisorietà: l'Ordinanza

impone, sostanzialmente, la fermata dell'attività produttiva entro 60 giorni con una misura che non prevede alcun termine ed è, di fatto, *sine die*;

1.2 Le emissioni odorigene non sono riconducibili allo Stabilimento:

l'Ordinanza richiama due diverse tipologie di eventi emissivi che non hanno alcuna correlazione tra loro: i primi verificatisi al camino E312 dello Stabilimento nell'agosto 2019 e relativi al parametro "polveri", i secondi di natura odorigena ed inerenti i parametri H₂S e SO₂ ed occorsi a fine febbraio 2020. Questi ultimi sono ricondotti dal Sindaco allo Stabilimento in assenza di qualsiasi prova, tanto che tale carenza veniva espressamente rilevata anche dal Ministero dell'Ambiente (**doc. 11**). La stessa ARPA, nell'unico documento istruttorio richiamato nell'Ordinanza (**doc. 6**), affermava, del resto, che le indagini per individuare le cause degli odori molesti erano ancora in corso.

1.3 Carenza di una situazione emergenziale che abbia come conseguenza un pericolo imminente ed irreparabile. Tale requisito è carente tanto rispetto alle emissioni al camino E 312 quanto agli eventi odorigeni:

1.3.a) le emissioni anomale al camino E 312 riguardano eventi verificatisi più di 6 mesi prima dell'adozione dell'Ordinanza (in 4 giorni dell'Agosto 2019) e non si sono, da allora, più ripetute. Il malfunzionamento accertato veniva rimosso da AMI già il 19 agosto 2019. Inoltre, le riscontrate anomalie emissive non hanno determinato alcun superamento dei valori limite di emissione previsti dall'AIA, come espressamente confermato dal Ministero dell'Ambiente (**doc. 12**);

1.3.b) rispetto gli eventi odorigeni, l'Ordinanza fa riferimento ad un unico documento istruttorio predisposto da ARPA (**doc. 6**). Nessuno dei valori ivi indicati comporta il superamento di soglie poste dalla legge o raccomandate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per la tutela della salute.

1.4. Carenza di adeguata istruttoria e motivazione

1.4.a) Con riferimento al camino E 312, l'Ordinanza non fornisce alcun elemento istruttorio rispetto alla sussistenza di una situazione di pericolo

per la salute e l'incolumità pubblica. Tutta la documentazione citata fa riferimento alla sola normativa ambientale che, tuttavia, il Ministero dell'Ambiente ha confermato essere stata rispettata mentre manca qualsiasi valutazione di possibili impatti sulla salute umana;

1.4.b) Anche rispetto alle emissioni odorigene, l'istruttoria è totalmente carente: la stessa ARPA (unica autorità ad aver formulato un documento istruttorio) ricorda di non essere competente ad effettuare valutazioni di natura sanitaria. Inoltre i "valori di interesse" cui il documento di ARPA fa riferimento non risultano correlabili, dal punto di vista temporale, agli odori molesti;

1.4.c) La motivazione addotta dal Sindaco è, poi, formulata in termini generici e sostanzialmente congetturali ed il riferimento alla Valutazione del Danno Sanitario del 2018 non vale a colmare tale lacuna;

1.4.d) Neppure il richiamo al principio di precauzione può ovviare alle suddette carenze istruttorie e motivazionali suddette. Nel caso di specie non è, tuttavia, una sufficiente certezza scientifica a mancare ma, piuttosto, non è stata effettuata un'adeguata istruttoria.

1.5 E' infine carente il requisito della contingibilità. Il Sindaco si è rivolto al Ministero dell'Ambiente in entrambe le ipotesi sollecitando tale autorità ad attivarsi, così confermando che la situazione poteva essere affrontata (se fosse stato necessario ma così non era) proprio dal Ministero con i provvedimenti tipici già previsti dall'ordinamento.

Il Sindaco pretende dunque di ingerirsi in una sfera che non gli appartiene imponendo di attuare misure di carattere ambientale sul camino E 312 e per il contenimento degli odori, misure che rappresentano tipiche prescrizioni AIA, affatto *extra ordinem* e che spettano al Ministero dell'Ambiente.

Di seguito si esaminano in dettaglio le suddette argomentazioni.

1.1. MANCANZA DI PROVVISORIETA' E TEMPORANEITA' DEGLI EFFETTI.

L'Ordinanza del Sindaco è carente, in primo luogo, rispetto al presupposto della provvisorietà e temporaneità degli effetti.

Come anticipato in fatto, l'Ordinanza impone due termini diversi: entro il primo termine di 30 giorni devono essere individuati gli impianti da cui derivano le pretese criticità e si deve provvedere ad eliminarle.

L'Ordinanza impone poi, entro i tempi tecnici strettamente necessari e comunque non oltre 60 giorni:

- (i) ove si siano individuati gli impianti da cui provengono le criticità ma queste non siano state rimosse, di completare la sospensione/fermata degli impianti stessi nonché degli impianti funzionalmente connessi;
- (ii) ove non si siano individuati gli impianti da cui provengono le criticità, di completare la sospensione/fermata di Altoforni, Cokerie, Agglomerazione e Acciaierie nonché degli impianti funzionalmente connessi e dunque, in sostanza, dell'intero Stabilimento².

Di conseguenza, a meno che non si provveda a rimuovere le anomalie entro 30 giorni, il provvedimento impugnato ordina, in sostanza, **di fermare/sospendere l'attività dell'intero Stabilimento**. E tale misura di sospensione/fermata non ha alcun carattere temporaneo e provvisorio. **L'Ordinanza si limita infatti a prevedere che gli impianti debbano essere fermati senza indicare che la fermata abbia carattere temporaneo, con la conseguenza che la misura è imposta di fatto sine die**.

Ebbene, costante giurisprudenza afferma che presupposto indefettibile per l'adozione delle ordinanze sindacali è la necessità di intervenire urgentemente con misure di carattere "*provvisorio*" e a condizione della "*temporaneità dei loro effetti*" (*Ex pluribus*, T.A.R. Venezia, Sez. III, 24-07-2019 , n. 872; Cons. Stato, Sez. V, 12-06-2017, n. 2847; Cons. Stato, Sez. V, 21-02-2017, n. 774).

² La fermata di Altoforni, Cokerie, Agglomerazione e Acciaierie determina lo spegnimento dell'intera "area a caldo" dello Stabilimento, con conseguente necessità di sospendere in quanto tecnicamente connesse anche le attività di sbarco delle materie prime, di stoccaggio presso i parchi primari. Il mancato esercizio dell'area a caldo determinerebbe la mancanza di bramme per la lavorazione dell'area laminazione con conseguente sospensione dell'intera attività produttiva.

Di conseguenza, laddove nell'ordinanza manchi “*del tutto un termine di validità [...] quest'ordinanza non rispetta neanche il presupposto della provvisorietà e temporaneità*” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 29-06-2017, n. 1072).

D'altro canto il requisito della provvisorietà mancherebbe anche laddove la Società potesse assolvere all'adozione di misure tali da rimuovere le anomalie (e così non è perché, come si dirà nel prosieguo, rispetto al camino E312 non vi sono misure da attuare e gli eventi odorigeni non derivano dallo Stabilimento): trattandosi necessariamente di misure di carattere impiantistico queste avrebbero un carattere di definitività, in contrasto con la provvisorietà che deve contraddistinguere gli effetti delle ordinanze sindacali.

Manca dunque il primo dei requisiti che devono essere presenti ai fini della legittimità dell'Ordinanza.

1.2 NON RICONDUCIBILITA' DELLE EMISSIONI ODORIGENE ALLO STABILIMENTO. TRAVISAMENTO DI FATTO. CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.

L'Ordinanza è poi viziata sotto un secondo e rilevante profilo.

Come detto, l'Ordinanza richiama due diverse tipologie di eventi emissivi: i primi verificatisi al camino E312 in agosto 2019 ed i secondi di natura odorigena occorsi a fine febbraio 2020.

Ebbene, rispetto a questi ultimi si deve innanzitutto rilevare che non sono riconducibili allo Stabilimento e tale riconducibilità, del resto, non è comprovata in alcun modo dall'Ordinanza.

Sul punto, la giurisprudenza – come sopra anticipato - ha precisato che l'ordinanza è correttamente indirizzata a chi si trova in un rapporto con la fonte di pericolo tale da consentirgli di eliminare la situazione riscontrata (T.A.R. Toscana, Sez. III, 11-12-2018, n. 1612; T.A.R. Lombardia, Sez. III, 1-08-2011, n. 2064): se lo Stabilimento non rappresenta la fonte del pericolo, AMI non è – di conseguenza – la legittima destinataria dell'Ordinanza.

Rispetto a tale profilo, manca in primo luogo nell'Ordinanza ogni

indicazione di come sia stato possibile imputare allo Stabilimento gli odori molesti.

Il Comune, nel segnalare al Ministero dell’Ambiente gli eventi emissivi (**doc. 3, 4 e 5**) li ha attribuiti allo Stabilimento in modo aprioristico ed apodittico, tanto che il Ministero - nel rispondere alla predetta autorità con nota prot. 14242 del 27 febbraio 2020 (**doc. 11**) - è stato costretto a precisare, con riferimento agli eventi emissivi, che non era possibile comprendere *“in che modo [sia] stato possibile attribuirne l’origine allo stabilimento siderurgico”*.

La conclusione del Sindaco di imputare allo Stabilimento gli eventi emissivi si pone, peraltro, in contrasto anche con la nota di ARPA prot. n. 12369 del 24 febbraio 2020 (**doc. 6**) - unico documento istruttorio richiamato nell’Ordinanza in relazione agli odori molesti - che precisava come *“gli accertamenti per individuare le cause”* fossero ancora in corso.

Se ARPA dunque non aveva raggiunto alcuna conclusione in merito alle cause, come ha potuto il Sindaco attribuire gli eventi al siderurgico?

Tale conclusione appare ancor più sorprendente tenuto conto che nel contesto industriale tarantino le emissioni odorigene vengono in generale ricondotte all’attività di raffinazione, di cui è tipica proprio l’emissione in questione.

Sul punto la Relazione Tecnica a firma della Prof. Mariachiara Zanetti, del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino (**doc.13**) ricorda che ARPA Puglia ha sviluppato in maniera sistematica il progetto Odortel negli anni 2013-2015 individuando la raffineria come specifica fonte delle emissioni odorigene nell’area industriale di Taranto.

Anche nel rapporto di Valutazione del Danno Sanitario del 2018 (**doc. 7**), richiamato nell’Ordinanza, con riferimento alle emissioni di H₂S si afferma: *“data la tipologia degli inquinanti rilevati e le condizioni meteo climatiche, Arpa ritiene che tali eventi siano ascrivibili verosimilmente, per la maggior parte, alle emissioni odorigene della raffineria ENP”*.

Ed invero, coerentemente con quanto sopra, il Ministero con la suddetta nota prot.

14242 del 27 febbraio 2020 chiedeva informazioni circa possibili anomalie di esercizio non solo ad AMI ma anche alla raffineria presente nell'area industriale.

E' mancata, dunque, da parte del Comune qualsivoglia istruttoria in merito alla riconducibilità delle emissioni odorigene allo Stabilimento.

Sul punto si rinvia alla Relazione Tecnica che conclude, con ampie ed approfondite argomentazioni, tenendo conto anche dei dati sulla direzione del vento, che non è stata individuata alcuna correlazione tra le emissioni e l'attività dello Stabilimento. In particolare, la Relazione evidenzia che, nel periodo considerato nell'Ordinanza, gli impianti dello Stabilimento ed in particolare quelli da cui potrebbero astrattamente provenire emissioni anomale di H₂S e SO₂ non si sono manifestate situazioni o eventi emissivi diversi da quelli della normale marcia produttiva, comprensiva anche di periodi di fermata, come chiarito già nella nota inviata al Ministero dell'Ambiente dalla Società il 2 marzo 2020 (**doc. 14**).

1.3. CARENZA DI UN PERICOLO IMMINENTE ED IRREPARABILE. TRAVISAMENTO DI FATTO E DI DIRITTO.

Come sopra anticipato, le ordinanze contingibili e urgenti debbono essere fondate su un'accertata ed oggettiva situazione emergenziale che abbia come conseguenza un pericolo imminente ed irreparabile.

Ebbene, nel caso che ci occupa, tale presupposto non sussiste né per le emissioni al camino E 312 né per le emissioni di tipo odorigeno.

1.3.a) CARENZA DI PERICOLO IMMINENTE E IRREPARABILE AL CAMINO E 312

In primo luogo si deve osservare che le anomalie al camino E 312 si sono verificate il 5, 17, 18 e 19 agosto 2019 e non si sono, da allora, più ripetute.

Si tratta dunque di episodi che risalgono ad oltre 6 mesi prima dell'adozione dell'Ordinanza con la conseguenza che il pericolo causato da tali eventi (pericolo che, come si vedrà, invero neppure sussiste) non può essere considerato **attuale**.

Non si tratta, come assume erroneamente l'Ordinanza citando alcuni precedenti

giurisprudenziali, di una *“situazione preesistente, nuovamente valutata per ponderarne l’attualità in termini di pericolo”*. Non vi è infatti la permanente attualità di una situazione di pericolo oggetto di nuova valutazione ma una situazione che, semplicemente, non sussiste più in quanto gli episodi (quand’anche lesivi ma non è questo il caso) non si sono mai reiterati.

Diversamente da quanto tenta di lasciare intendere il Sindaco infatti, gli episodi emissivi verificatisi a fine febbraio 2020, sono di natura essenzialmente diversa da quelli accaduti al camino E312: questi ultimi, come si è detto, riguardavano il solo parametro “polveri” mentre gli episodi emissivi verificatisi nel febbraio 2020 hanno natura odorigena e concernono i parametri SO₂ e H₂S: nessuna connessione esiste dunque tra i due fenomeni.

Rispetto alle anomalie al camino E 312 non vi sono dunque anomalie che *“continuano a reiterarsi”* come pretende erroneamente il Sindaco.

Ma vi è di più.

Le anomalie occorse al camino E 312 non sono, per le loro caratteristiche, idonee a causare alcun pericolo per la salute umana.

In proposito vale la pena chiarire che tali episodi hanno determinato soltanto il mancato rispetto del valore medio orario pari a 31,25 mg/Nm³, che **non rappresenta limite di emissione a fini AIA**; il valore medio giornaliero rilevante a fini AIA, pari a 25 mg/ Nm³ è infatti stato sempre rispettato.

Gli eventi emissivi venivano comunicati (**doc. 15** e **doc 16**) da AMI al Ministero dell’Ambiente, ARPA ed ISPRA non in virtù di un obbligo di legge ma di una prassi, di mera completezza informativa, consolidata.

Successivamente AMI predisponeva due note tecniche di dettaglio (una per l’evento del 5 agosto 2019 (**doc. 17**) ed una per gli episodi del 17, 18 e 19 agosto 2019 (**doc. 18**) per analizzare le cause e le contromisure adottate, trasmesse in data 20 settembre 2019.

Come meglio illustrato in dette note, l’evento del 5 agosto 2019 è stato determinato da condizioni di marcia irregolare dell’impianto che hanno portato

ad un incremento delle polveri in concomitanza a valori elevati di ossigeno; l'incremento della concentrazione di ossigeno, necessaria ai fini della normalizzazione, ha influito sulla concentrazione media oraria rilevata dal sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME). Gli eventi del 17, 18 e 19 agosto 2019, invece, sono stati determinati da un malfunzionamento ad un quadro di alta tensione dell'elettrofiltro MEEP E81 e dal "congelamento" di un segnale di PLC deputato alla trasmissione dei dati.

Già nella giornata del 19 agosto 2019 il corretto funzionamento veniva, in ogni caso, ripristinato.

Rispetto ai suddetti eventi, ARPA ha ritenuto che si fosse determinata una violazione dei limiti dell'AIA, tanto da darne notizia anche alla Procura della Repubblica (cfr. pag. 3 del **doc. 2**).

Tuttavia in primo luogo ARPA – come sottolineato dal Ministero con nota prot. DVA 24530 del 27 settembre 2019³ (**doc. 19**) - **non rappresenta autorità competente** ad accertare violazioni dell'AIA, ruolo che spetta, ai sensi del D.Lgs. 152/06, ad ISPRA.

Inoltre, il Ministero dell'Ambiente ha chiarito espressamente, con nota DVA 27936 del 23 ottobre 2019 (**doc. 12**), l'erroneità della posizione di ARPA, confermando il rispetto dei limiti dell'AIA: *"i valori rilevati **non costituiscono superamenti del valore limite di emissione stabilito dall'Autorizzazione Integrata Ambientale** in quanto contrariamente a quanto **erroneamente dedotto** dal dipartimento di Taranto dell'ARPA Puglia, il valore limite di emissione per il parametro polveri per le emissioni al camino E312 dell'agglomerato, in termini di concentrazione, non è 31,25 mg/Nm³ (media oraria) ma 25 mg/N³ (media giornaliera)"*(enfasi aggiunta).

Di conseguenza, il Ministero dell'Ambiente non ha ritenuto necessario adottare le

³ Con la richiamata nota il Ministero chiedeva al Comune di Taranto di avere conferma *"sul fatto che sia stato richiesto uno specifico sopralluogo in materia di attuazione delle vigenti autorizzazioni al Dipartimento di Taranto dell'ARPA, che legge per conoscenza, e non ad ISPRA, ente normativamente competente"*.

misure previste dal D.Lgs. 152/06, in attuazione della Direttiva 2010/75/UE, che comprendono – a seconda della gravità - la diffida con cui viene assegnato un termine per eliminare le inosservanze, la sospensione dell’attività, la revoca dell’autorizzazione e la chiusura dell’installazione.

Né il Ministero dell’Ambiente ha ravvisato la necessità di avviare un riesame AIA in merito alle rilevate “*criticità emissive*”, come pure consentito quando “*l’inquinamento provocato dall’installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell’autorizzazione*” (art. 29 octies del D.Lgs. 152/06).

Le suddette circostanze ed in particolare il rispetto della normativa AIA dimostrano l’assenza di una situazione di carattere emergenziale.

La Direttiva 2010/75/UE ed il D.Lgs. 152/06 che alla stessa dà attuazione prevedono, infatti, che l’AIA debba includere tutte le misure necessarie per la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (cfr. artt. 11 e 14 della Direttiva ed art. 4 comma 4 del D.Lgs. 152/06), inquinamento definito (art. 3 della Direttiva e art. 5 del D.Lgs. 152/06) quale nocimento non solo alle matrici ambientali ma anche alla salute umana⁴.

Pertanto, per espressa previsione normativa, il rispetto delle disposizioni dettate dall’AIA, ai sensi della Direttiva e del D.Lgs. 152/06, comporta che vengano poste in essere tutte le misure necessarie ad escludere l’insorgenza di danni, anche sotto il profilo sanitario⁵.

E nel caso di specie, appunto, l’AIA è stata rispettata. Non si può dunque ravvisare alcuna situazione emergenziale che causi un pericolo imminente e irreparabile

⁴ L’inquinamento è infatti definito come “*l’introduzione di qualsiasi agente fisico o chimico, nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbe “nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi*”.

⁵ Tali misure, come noto, coincidono con le migliori tecniche disponibili (best available techniques – “BAT”). In proposito, per evitare possibili fraintendimenti sul punto, è bene notare che i filtri oggi installati al camino E312 già rappresentano BAT. La Decisione di esecuzione della Commissione del 28 febbraio 2012 che stabilisce le c.d. Conclusioni sulle BAT per la produzione di ferro e acciaio prevede che all’impianto di agglomerazione possono essere installati sia precipitatori elettrostatici avanzati sia filtri a manica. Attualmente al camino sono installati precipitatori elettrostatici avanzati (c.d. MEEP) ed il valore medio giornaliero dettato dall’AIA - pari a 25 mg/ Nm³ – si colloca nel range (< 20 – 40 mg/Nm³) previsto dalle sopra citate Conclusioni sulle BAT. Dunque non siamo di fronte ad un camino rispetto a cui debbano essere ancora attuate le BAT. L’installazione dei filtri a manica prevista dal DPCM 29 settembre 2017 entro il 31 dicembre 2021 e di cui, nelle premesse dell’Ordinanza, ASL ed ARPA sollecitano un’accelerazione è sì migliorativa rispetto alla situazione attuale che, tuttavia, è già pienamente conforme alle BAT ed all’AIA.

essendo lo Stabilimento esercito in piena coerenza con l'AIA, il cui rispetto garantisce la tutela non solo dell'ambiente ma anche della salute umana⁶.

1.3.b) CARENZA DI PERICOLO IMMINENTE E IRREPARABILE RISPETTO ALLE EMISSIONI ODORIGENE

Quanto argomentato al paragrafo che precede in merito al camino E312, vale anche rispetto alle emissioni odorigene percepite in data 22 e 23 febbraio 2020 in alcuni quartieri di Taranto.

Premesso che tali emissioni come si è visto non sono riconducibili allo Stabilimento (e ciò è, di per sé stesso, sufficiente a rendere l'Ordinanza illegittima), le emissioni in questione non hanno comunque determinato un pericolo imminente ed irreparabile per la salute e l'incolumità pubblica.

Unico documento di natura istruttoria richiamato nell'Ordinanza in relazione alle criticità odorigene è la nota di ARPA prot. n. 12369 del 24 febbraio 2020 (**doc. 6**). Tale nota pur citando odori molesti percepiti a cavallo tra il 22 e il 23 febbraio 2020, fa riferimento unicamente a dati di monitoraggio, per i parametri H₂S e SO₂, rilevati il 20 e 21 febbraio 2020.

Per quanto riguarda il parametro H₂S (acido solfidrico), ARPA indica unicamente valori puntuali superiori a 7 µg/ Nm³ rilevati in data 20 febbraio 2020 presso la centralina Meteo-Parchi nonché in Via Archimede-Tamburi e in Via Orsini-Tamburi.

Ebbene, per l'acido solfidrico non esistono limiti stabiliti dalla legge per la qualità dell'aria. Come ricordato anche da ARPA, 7 µg/Nm³ rappresenta unicamente la “*soglia olfattiva*” che non deve essere superata per evitare “*lamentele della popolazione*”.

Tuttavia a fini sanitari, in mancanza di limiti normativi, si utilizzano i valori di riferimento indicati dalle linee guida dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità (WHO) che fissano il valore guida di 150 µg/m³ come media su 24 ore per la

⁶ Si evidenzia che, da quanto AMI è subentrata nella gestione dello Stabilimento, è stata contestata dal Ministero dell'Ambiente con diffida una sola inottemperanza a prescrizioni AIA, peraltro relativa non ad emissioni in atmosfera bensì ad attività di deposito temporaneo di rifiuti, inottemperanza peraltro già risolta al momento della ricezione della diffida medesima.

concentrazione in aria dell'H₂S. Il documento di riferimento è “*WHO Air Quality Guidelines for Europe*” ove “*si raccomanda un fattore di protezione relativamente alto (di sicurezza) pari a 100, il che porta ad un valore operativo di 0,15 mg/m³ (150 µg/m³) con un tempo di mediazione di 24 ore*”.

Dunque il limite suggerito dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità a fini di tutela sanitaria è pari a 150 µg/m³ come media giornaliera.

Ebbene tale valore non è stato affatto riscontrato da ARPA nel caso di specie.

Analoghe considerazioni valgono anche rispetto al parametro SO₂.

Per SO₂, la nota di ARPA richiama “*valori di interesse*” rilevati in data 21 febbraio 2020 presso la centralina “Meteo Parchi” (426,2 µg/m³) e presso la centralina della rete QA Machiavelli (369,6 µg/m³). Inoltre ARPA riporta che le concentrazioni di SO₂ rilevate dai sistemi di DOAS di Meteo-Parchi hanno raggiunto un picco maggiore di 850 µg/m³, registrato tra le 3 e le 4 del mattino del 21 febbraio 2020. Diversamente dall'acido solfidrico, il parametro SO₂ è normato dal D.Lgs. 155/10 relativo alla qualità dell'aria che prevede due diversi valori limite per la tutela della salute umana⁷: (i) un valore limite – definito come media giornaliera - pari a 125 µg/m³ che non si può superare più di tre volte l'anno; e (ii) un valore limite – definito come media oraria - pari a 350 µg/m³ - che non può superarsi più di 24 volte all'anno.

I suddetti valori si applicano tuttavia solo al di fuori dagli stabilimenti industriali. Dunque, l'unico valore confrontabile con i limiti dettati dal D.Lgs. 155/2010 tra i valori indicati da ARPA è quello rilevato presso la centralina QA Machiavelli. Inoltre, anche in questo caso, i rilievi di ARPA fanno riferimento a valori puntuali e non a medie giornaliere che, invece, sono le uniche che assumono rilievo rispetto ai limiti dettati dalla legge per la tutela della salute umana.

ARPA, in altre parole, evidenzia “*valori di interesse*” e non valori superiori a quelli stabiliti dal D.Lgs. 155/10 per la tutela della salute.

⁷ Il valore limite è definito dal D.Lgs. 155/10 come “*livello fissato in base alle conoscenze scientifiche, incluse quelle relative alle migliori tecnologie disponibili, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana o per l'ambiente nel suo complesso*”

Del resto, a chiusura della nota, la stessa ARPA chiarisce che *“in merito ai potenziali rischi per la salute umana dei cittadini, si rappresenta che dette valutazioni non ricadono tra le competenze dirette di ARPA Puglia; l’Agenzia resterà tuttavia a disposizione dell’ASL di Taranto per il supporto tecnico dovuto su tale aspetto, laddove richiesto”*.

Anche in questo caso, dunque, non vi è evidenza alcuna di un pericolo imminente ed irreparabile per la salute e l’incolumità pubblica tale da legittimare l’adozione dell’Ordinanza.

1.4.a) CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE RISPETTO AL CAMINO E 312.

Quanto dedotto ai due punti che precedono palesa l’insussistenza di un pericolo imminente ed irreparabile per la salute e l’incolumità pubblica, **pericolo rispetto a cui – in ogni caso – è mancata un’adeguata istruttoria ed una puntuale motivazione tanto con riferimento al camino E 312 quanto, come si vedrà al punto che segue, alle emissioni odorigene.**

Come noto la giurisprudenza ha statuito che sono illegittime le ordinanze che non diano *“conto del compimento di un reale accertamento sulla sussistenza di effettivo pericolo per la sanità e l’incolumità pubblica”* (T.A.R. Brescia, Sez. I, 29-06-2019, n. 612) e quelle da cui *“non risulta che l’Amministrazione comunale competente abbia effettuato alcun accertamento circa la sussistenza di una situazione di danno attuale o di pericolo concreto ed incombente per la salute e l’igiene pubblica”* (T.A.R. Lazio, Sez. II ter, 3-02-2015, n. 1977).

E’ stato altresì precisato che *“anche a non voler dubitare del fatto che numerose segnalazioni pervenute alle autorità attestino l’esistenza di una situazione critica, si tratta di un’attestazione che non supera il confine della genericità, nel senso che i dati a disposizione non permettono di valutare in concreto la consistenza e, con essa, il grado di pericolosità delle immissioni. Questo rende a maggior ragione indimostrata la necessità di intervenire con lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente anziché per le vie ordinarie”* (T.A.R. Firenze, Sez. II, 21-

01-2009, n. 71).

Nel caso di specie, l'Ordinanza e gli atti in essa richiamati non danno conto di un concreto accertamento dell'effettivo pericolo per la sanità e l'incolumità pubblica.

Quanto alle emissioni del camino E 312, la nota di ARPA prot. n. 67080 del 23/09/2019 (**doc. 2**) e le altre note richiamate dall'Ordinanza non contengono alcuna valutazione in merito a pericoli per la salute e per l'incolumità pubblica determinati dalle anomalie emissive inerenti il parametro "polveri" né, tantomeno, tali pericoli possono essere considerati sussistenti *in re ipsa*, visto che le anomalie non hanno determinato alcun superamento dei limiti emissivi dettati dall'AIA (sul punto, cfr. precedente paragrafo 1.3.a).

Anzi, gli elementi che emergono dai documenti citati nell'Ordinanza depongono, semmai, in senso contrario. Infatti, a fronte di espresse e reiterate richieste da parte del Sindaco, il Ministero dell'Ambiente ha negato che le anomalie al camino E312 concretassero i presupposti di cui all'art. 29 *decies* comma 10 del D.Lgs. 152/06 che prevede che "*l'autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265*", così confermando l'assenza di una situazione di pericolo e danno per la salute.

1.4.b) CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE RISPETTO ALLE EMISSIONI ODORIGENE.

Analoga carenza di istruttoria affligge anche le emissioni odorigene.

In primo luogo, assume rilievo la circostanza che gli odori molesti siano stati percepiti dalla popolazione a cavallo tra il 22 ed il 23 febbraio 2020. La nota di ARPA Puglia prot. n. 12369 del 24 febbraio 2020 (**doc. 6**) richiamata dall'Ordinanza ha infatti ad oggetto "*segnalazioni inerenti l'emissione di sostanze odorigene nei giorni 22-23/02/2020*" e acclude in allegato la nota prot. 2416 del 23 febbraio 2020 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto (**doc.**

20). Il Comando ha raccolto le segnalazioni della popolazione sugli odori molesti dalla tarda serata del 22 febbraio 2020 a subito dopo la mezzanotte del 23 febbraio 2020.

Ebbene, rispetto a tale intervallo temporale di poche ore, durante i quali sono stati effettivamente percepiti gli odori, la nota di ARPA non richiama alcun dato emissivo, limitandosi a citare la suddetta informativa del Comando dei Vigili del Fuoco.

Al contrario, ARPA fa riferimento a concentrazioni di SO₂ e H₂S rilevate unicamente nei giorni 20 e 21 febbraio 2020 (e non il 22 e 23 febbraio 2020).

Peraltro, i quartieri in cui sono stati percepiti gli odori molesti sono diversi da quelli in cui sono collocate le centraline di monitoraggio dove sono stati rilevati i “*valori di interesse*”.

Dunque in primo luogo (come meglio evidenziato nella Relazione Tecnica in atti, **doc. 13**) non è tecnicamente sostenibile che gli odori percepiti a cavallo tra il 22 e 23 febbraio (per qualche ora) possano aver un collegamento con le rilevazioni del 20 e 21 febbraio richiamate da ARPA (**doc. 6**). Il rilievo di concentrazioni anomale ed i fenomeni odorigeni devono infatti essere contestuali.

Non è possibile, in altre parole, che a fronte di un valore anomalo registrato in un determinato giorno, il relativo impatto odorigeno venga percepito a distanza di uno e due giorni.

Di conseguenza manca qualsiasi evidenza istruttoria in merito ad eventuali concentrazioni di H₂S e SO₂ che possano aver determinato gli eventi odorigeni percepiti a cavallo tra il 22 e 23 febbraio.

In ogni caso poi, anche volendo assumere che le segnalazioni del 22 e 23 febbraio abbiano una connessione con le concentrazioni di H₂S e SO₂ rilevate da ARPA il 20 e 21 febbraio, ARPA non fa alcun riferimento ad una situazione di pericolo e danno per la salute o per la pubblica incolumità.

Al contrario ARPA ribadisce che le valutazioni inerenti i potenziali rischi per la salute dei cittadini non ricadono tra le proprie competenze!

Ancor più generiche sono le note inviate dal Comune al Ministero dell’Ambiente (**doc. 3, 4 e 5**) che si limitano a richiamare “*eventi emissivi*” che avrebbero raggiunto “*connotati di rilievo*”, senza precisare neppure la tipologia di emissioni di cui trattasi tanto che il Ministero dell’Ambiente ha osservato, nella propria nota prot. 14242 del 27 febbraio 2020 (**doc. 11**), che “*non si comprende se si tratti di emissioni atmosferiche, odorigene, acustiche, idriche o di altro tipo*” e “*in che modo è stata apprezzata la loro singolarità rispetto agli eventi tipici ordinari, tipici dell’attività industriale previo specifico procedimento autorizzativo, cui anche codesta amministrazione comunale ha contribuito*”.

Anche il Ministero dell’Ambiente conferma dunque – ancora una volta – l’assoluta carenza di istruttoria e di motivazione da parte del Sindaco.

1.4.c. CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE SOTTO ALTRO PROFILO.

In ogni caso poi, l’Ordinanza – e ciò rappresenta di per sé causa di illegittimità – non motiva in ordine alla sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile ma si limita ad asserire che le criticità riscontrate non “*escludono possibili conseguenze di natura sanitaria*” e producono una “*situazione di disagio sociale*” oltre ad una “*diffusa preoccupazione ed esasperazione*” nella popolazione.

La motivazione è formulata in termini del tutto generici e dunque inadeguati. Le considerazioni espresse nella motivazione del provvedimento in ordine ad asseriti pericoli per la salute pubblica non possono, infatti, essere “*formulate in termini generici e sostanzialmente congetturali*” (T.AR. Torino, Sez. I, 19-06-2015, n. 1049).

Generiche e del tutto infondate sono anche le accuse alla Società di non aver fatto tutto quanto nella propria facoltà per trovare una soluzione alle (pretese) criticità esistenti “*nonostante le numerose richieste e gli inviti pubblici*” che alla stessa sarebbero stati diretti. Invero, diversamente da quanto lascia intendere l’Ordinanza, AMI non ha ricevuto alcuna richiesta da parte del Comune di Taranto di adottare misure per dar seguito agli episodi emissivi occorsi. Il Comune di Taranto si è

limitato ad interloquire con ARPA e con il Ministero dell’Ambiente che – a fronte dei solleciti ricevuti dal Comune - ha affermato in modo inequivoco che non sussistono i presupposti per l’adozione di alcuna misura.

Infine, non vale a colmare le suddette lacune il richiamo alla Valutazione del Danno Sanitario del 2018 predisposto da AReSS, ARPA Puglia e ASL Taranto **doc. 7**) che segnala la “*permanenza di alcune*” non meglio precisate “*criticità sanitarie*”.

In primo luogo, manca un pericolo “*imminente e irreparabile*” connotato a attualità: il rapporto di VDS è stato finalizzato dicembre 2018 ma, diversamente da quanto lascia intendere l’Ordinanza (che afferma che i dati sono “*riferiti al Dicembre 2018*”) la base dati è ancor più risalente: i dati di natura sanitaria richiamati si arrestano al 2017 ed in grandissima parte sono antecedenti al 2015 (cfr. **doc. 7**, da pag. 77 a pag. 92).

Dunque, qualsivoglia “*criticità sanitaria*” indicata nel rapporto è relativa ad un periodo che precede di oltre due anni l’Ordinanza.

Il Sindaco non fornisce alcuna evidenza in merito all’attualità di tali criticità, attualità comunque indispensabile a fondare “*la necessità e l’urgenza attuale di intervenire*”, richiamata dagli stessi precedenti giurisprudenziali citati nell’Ordinanza.

Al contrario, le stesse premesse dell’Ordinanza ricordano che è in corso un procedimento di riesame AIA previo aggiornamento dei Rapporti di Valutazione del Danno Sanitario (VDS) avviato dal Ministero dell’Ambiente su istanza del Sindaco di Taranto presentata ai sensi dell’art. 29 *quater* comma 7 del D.Lgs. 152/06, ritenendo sussistenti criticità di natura sanitaria; ebbene rispetto a tale procedimento, il Ministero dell’Ambiente, con nota prot. 27936 del 23 ottobre 2019 (**doc. 12**), ha fatto presente proprio al Sindaco di Taranto che “*con tutte le cautele del caso, tale scenario [n.d.r. lo scenario emissivo attuale dello Stabilimento pari a 6 milioni di tonnellate di acciaio all’anno] già da ora sembra fornire elementi di rassicurazione in quanto i valori emissivi ivi contenuti*

appaiono radicalmente inferiori (per taluni inquinanti di un ordine di grandezza) a quelli presi in passato a riferimento dai medesimi Enti per elaborare i rapporti di VDS che hanno suscitato l'allarme del Comune".

Dunque, non solo non vi sono elementi nella motivazione dell'Ordinanza da cui si possa evincere che "le criticità sanitarie" indicate nel rapporto di VDS del 2018 permangano ancora oggi ma quanto precisato dal Ministero dell'Ambiente lascia intendere esattamente il contrario.

Ed invero, come anticipato in fatto, lo stesso Ministero dell'Ambiente con nota prot. 21158 del 25 marzo 2020 (doc. 23) ha concluso, per lo scenario emissivo a 6 milioni di tonnellate attualmente autorizzato, il procedimento di aggiornamento della Valutazione del Danno Sanitario, dando atto che non si rende necessaria, sulla base dei dati ad oggi disponibili, l'adozione di ulteriori misure per il contenimento delle emissioni.

In ogni caso, nel merito, il rapporto di VDS del 2018 confermava il pieno rispetto di tutti i parametri emissivi previsti dalla normativa in materia di qualità dell'aria di cui al D.Lgs. 155/10 nel periodo 2014-2017. In altre parole, proprio la VDS citata dal Sindaco confermava che le emissioni dello Stabilimento non causavano, già nel periodo 2014-2017, alcuna criticità con la conseguenza che le risultanze della VDS non consentivano neppure di chiedere l'avvio di un riesame dell'AIA⁸. A maggior ragione, quindi, le risultanze della VDS 2018 non potevano giustificare l'adozione di un'Ordinanza contingibile e urgente!

1.4.d) CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE SOTTO ULTERIORE PROFILO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE.

Sotto altro profilo, anche il richiamo al principio di precauzione non può valere a colmare le carenze motivazionali dell'Ordinanza.

⁸ In attuazione dell'articolo 1-bis del d.l. 207/2012, l'art. 1, comma 7, del d.l. n. 61/2013, poi convertito in legge n. 89/2013, ha disposto che i rapporti di valutazione del danno sanitario non potessero unilateralmente modificare le prescrizioni dell'AIA in corso di validità, ma legittimassero soltanto la regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del d.lgs 152/2006. Nel caso di specie, la VDS conclude, a seguito dell'analisi di primo livello svolta sui dati emissivi, che non vi sono stati superamenti dei valori previsti dal D.Lgs. 155/10 e dunque "la valutazione si arresta a questo stadio".

Come espressamente affermato dalla giurisprudenza in materia di ordinanze contingibili e urgenti, il principio di precauzione – recepito nel nostro ordinamento dall’art. 3 *ter* del D.Lgs. 152/06⁹ - non può infatti legittimare *“una interpretazione delle disposizioni normative, tecniche ed amministrative vigenti in un dato settore che ne dilati il senso fino a ricomprendervi vicende non significativamente pregiudizievoli dell’area interessata, dovendo la prospettata situazione di pericolo essere potenziale o latente ma non meramente ipotizzata e incidere significativamente sull’ambiente e sull’uomo”* (T.A.R. Lazio, Sez. II bis, 3-12-2019, n. 13831). Ed ancora, l’astrattezza del presupposto del pericolo per la pubblica incolumità non può essere colmata da un richiamo al principio di precauzione (T.A.R. Calabria, Sez. I, 3-02-2017, n. 219).

Nel caso di specie, il richiamo al principio di precauzione non si accompagna alla prospettazione di una situazione di pericolo tale da incidere negativamente sull’ambiente e sull’uomo, come si è sopra ampiamente argomentato, ma è meramente funzionale a supplire alle evidenti carenze istruttorie e motivazionali dell’Ordinanza.

Del resto il principio di precauzione consente di adottare misure di protezione quando sussistono incertezze scientifiche riguardo all’esistenza ed alla portata di rischi per la salute delle persone, senza dover attendere che sia pienamente dimostrata l’effettiva esistenza e gravità di tali rischi. Ciò non significa, tuttavia, che tale principio consenta di omettere la necessaria istruttoria quando questa, come nel caso di specie, sia – allo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche – perfettamente possibile.

Infine, è appena il caso di notare che la sentenza citata dall’Ordinanza in relazione al principio di precauzione (Cons. Stato, Sez. IV, 8-02-2018, n. 826) richiama sì detto principio ma soltanto a fini risarcitori.

1.5 CARENZA DEL REQUISITO DELLA CONTINGIBILITA’.

⁹ Tale norma prevede: *“La tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita [...] mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione”*.

INCOMPETENZA ASSOLUTA E STRARIPAMENTO DI POTERE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 29 QUATER E 29 DECIES DEL D.LGS. 152/06. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.R. N. 32/2018 E DELLA D.G.R. 805/2019.

Ai sensi degli art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/00, condizione necessaria per la legittima adozione delle ordinanze, è che non sia possibile fronteggiare la situazione di pericolo con i provvedimenti tipici già previsti dall'ordinamento.

Ebbene tale requisito non sussiste, in primo luogo rispetto al camino E 312.

Come si è visto il Sindaco ha imposto ad AMI ed Ilva di rimuovere le anomalie da cui derivano le emissioni entro 30 giorni.

Ora, come più volte ricordato, il malfunzionamento è stato risolto e le anomalie non si sono più ripetute.

In ogni caso, quand'anche effettivamente sussistessero anomalie/criticità da eliminare al camino E 312, competerebbe al Ministero dell'Ambiente, nell'esercizio dei propri poteri "ordinari" in materia di AIA e non al Sindaco ai sensi dei parametri normativi sopra evocati, richiedere alla Società di rimuovere le riscontrate anomalie/criticità.

Non vi è dubbio, infatti, che la disciplina delle emissioni in atmosfera rientri nell'ambito dell'AIA. E' l'AIA a definire non solo i limiti emissivi ma anche le tempistiche e le modalità di attuazione delle migliori tecniche disponibili (BAT). Spetta al Ministero dell'Ambiente stabilire quali interventi debbano essere attuati al Camino E 312 e a ciò si è già provveduto tramite l'AIA, come integrata dal d.p.c.m. 29 settembre 2017 e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 219 del 26 luglio 2019 (**doc. 24**) che prescrivono l'installazione di filtri a manica entro la fine di dicembre 2021.

Qualora vi siano inottemperanze all'AIA, è ancora una volta il Ministero (art. 29 *decies* del D.Lgs. 152/06) a dover adottare provvedimenti di diffida nei confronti del gestore perché rimuova le anomalie e, ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente, ad

ordinare di sospendere l'attività.

Il Ministero ha poi la facoltà di avviare un riesame quando l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'AIA (art. 29 *octies* del D.Lgs. 152/06), con eventuale attuazione delle BAT necessarie per tragarli.

Ed ancora l'art. 29 *quater*, comma 7, del D.Lgs. 152/06 prevede che *“In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorità competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies”* del medesimo D.Lgs.

Infine, l'art. 29 *decies* comma 10 statuisce che *“In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”*.

La normativa AIA di cui al D.Lgs. 152/06 include dunque un'ampia serie di strumenti per fronteggiare situazioni in cui si renda necessario intervenire rispetto a problematiche di tipo emissivo ed indica espressamente quali sono, a tal fine, i poteri del sindaco tramite gli articoli 29 *quater* comma 7 e 29 *decies* comma 10 .

E ciò è ben noto al Sindaco di Taranto che, infatti, ha ampiamente sollecitato il Ministero dell'Ambiente ad adottare provvedimenti di propria competenza proprio sulla base delle disposizioni sopra citate.

Ebbene, come si è detto, il Ministero ha già dato seguito all'istanza presentata dal Sindaco ai sensi dell'art. 29 *quater* comma 7 ed ha altresì concluso il relativo procedimento, escludendo ulteriori misure per lo scenario di produzione a 6 milioni di tonnellate/anno.

Quanto all'art. 29 *decies* comma 10, il Ministero – a fronte dei solleciti del

Sindaco di Taranto - non invece ravvisato i presupposti per l'adozione dei relativi provvedimenti.

Il Ministero, infatti, ha espressamente ritenuto che non si sia verificata alcuna violazione rilevante a fini AIA e si è limitato a chiedere ad ISPRA una verifica “nel merito tecnico”, escludendo che si rendesse necessaria l'adozione di misure sanitarie da parte del Sindaco.

A fronte di tale chiara posizione dell'autorità competente (che pur disponendo di tutti gli strumenti per affrontare la situazione non ha ravvisato alcuna necessità di farlo), il Sindaco pretende indebitamente di imporre alla Società di intervenire sul camino E 312.

Necessità che – anche a valle dell'Ordinanza – il Ministero dell'Ambiente ha espressamente negato visto che ha escluso la necessità di nuove misure in esito al procedimento di aggiornamento della Valutazione del Danno Sanitario.

Sul punto Codesto Ecc.mo Tribunale si è già pronunciato proprio con riferimento a misure (seppur diverse da quelle odierne) che il Sindaco di Taranto aveva imposto, nel 2012, rispetto al medesimo camino E 312 statuendo che “*dal complesso degli atti posti a fondamento dell'ordinanza impugnata l'autorità procedente non desume l'accertamento della violazione delle prescrizioni imposte dall'AIA del 4 agosto 2011, adottata in base alla normativa vigente, ma piuttosto la necessità della adozione di ulteriori cautele; questo ovviamente comporta l'esercizio di competenze che spettano ad altre autorità. [...] non è revocabile in dubbio che le problematiche ambientali afferenti all'attività dello stabilimento siderurgico dell'Ilva siano state vagliate lungo tutto il corso del complesso iter, iniziato nel 2007, che ha condotto al rilascio dell'autorizzazione ambientale integrata; questo, poi, non ha distolto l'attenzione delle autorità competenti, dato che è stato disposto il riesame dell'AIA col decreto del 15 marzo 2012*” (T.A.R. Lecce, Sez. I, 12-07-2012, n. 1550).

Quanto sopra vale anche nel caso di specie: il Sindaco di Taranto, pur dando atto

che il Ministero non ha ritenuto sussistere alcuna violazione AIA, ha ordinato comunque l'adozione di ulteriori misure; ma ciò, come nota correttamente il Tribunale, “comporta l'esercizio di competenze che spettano ad altre autorità” in base alle disposizioni sopra richiamate, con evidente straripamento di potere. Peraltro, anche nel caso di specie, il camino E 312 e gli interventi da porre in essere sullo stesso non solo sono stati a suo tempo vagliati ai fini dell'adozione del (comunque recente) d.p.c.m. 29 settembre 2017 ma sono stati confermati dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 219 del 26 luglio 2019 (**doc. 24**), adottato a seguito di un procedimento in conferenza di servizi a cui ha partecipato il Comune di Taranto esprimendo il proprio nulla osta!

Analoghe considerazioni valgono anche rispetto alle emissioni odorigene il cui contenimento deve essere, anch'esso, disciplinato dall'AIA.

Peraltro, si deve osservare che le azioni da adottare in caso di emissioni odorigene sono espressamente dettate dalla L.R. 16 luglio 2018 n. 32. L'art. 5 prevede che sia ARPA a dover individuare la sorgente che ha causato il disturbo ed a trasmettere gli esiti “*all'autorità competente che, sentito il gestore, valuta se [sussista] la necessità di riesame o aggiornamento autorizzativo*”. In particolare, ai sensi della richiamata legge regionale, la gestione degli eventi odorigeni deve essere effettuata in conformità al protocollo operativo adottato con D.G.R. 2 maggio 2019 n. 805. Ebbene tale protocollo prevede che in caso di molestia olfattiva, ARPA promuova l'attivazione di un tavolo tecnico, le cui conclusioni debbono essere formalizzate in un apposito documento. Solo sulla base delle risultanze del tavolo tecnico, ove la sorgente della molestia sia nota o già identificata, l'autorità competente al rilascio del provvedimento autorizzativo alle emissioni in atmosfera (nel caso che ci occupa, quindi, il Ministero) “*valuta la necessità di richiedere al gestore modifiche tecniche, progettuali e/o gestionali e nel rispetto della normativa di settore, procedere all'adozione degli atti di competenza*” (art. 4, ultimo capoverso del Protocollo Operativo).

Solo nel caso in cui l'emissione odorigena derivi da un impianto o attività non

soggetto ad autorizzazione (art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06) è previsto che ARPA informi direttamente il Sindaco affinché quest'ultimo adotti i provvedimenti all'uopo previsti per mitigare o contenere le emissioni odorigene. Dunque, a fronte di eventi emissivi che abbiano un impatto odorigeno, come quelli che si sono verificati, l'ordinamento disciplina espressamente e nel dettaglio la procedura da porre in essere ed i possibili provvedimenti da adottare che fanno capo, ancora una volta, all'autorità competente in materia di emissioni in atmosfera e quindi il Ministero dell'Ambiente.

Il Sindaco con l'Ordinanza ha totalmente obliterato anche il rispetto di tali disposizioni, adottando misure atipiche laddove l'ordinamento prevede una specifica procedura che ben poteva e doveva essere rispettata.

2. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'.

Infine, anche a voler ammettere che sussistessero i presupposti per l'adozione dell'Ordinanza (e così certamente non è alla luce delle molteplici argomentazioni di cui ai motivi che precedono), questa risulta certamente illegittima in relazione alle misure imposte e alle tempistiche previste per l'attuazione delle stesse.

L'Ordinanza impone un primo termine di 30 giorni per individuare gli impianti da cui derivano le emissioni e per rimuovere le criticità.

Ebbene, rispetto agli eventi emissivi di Agosto 2019, l'impianto da cui provengono è ben noto: si tratta infatti dell'impianto di agglomerazione presso cui è posto il camino E312.

Tuttavia non vi sono anomalie da rimuovere rispetto agli eventi occorsi. Come si è detto, già in data 19 agosto 2019 la Società aveva eliminato il malfunzionamento e gli episodi anomali non si sono, da agosto ad oggi, più ripetuti.

D'altra parte, gli interventi "strutturali" al camino E312 (di installazione dei filtri a manica) sono già stati definiti dal d.p.c.m. 29 settembre 2017 che ne fissa l'adempimento al 31 dicembre 2021. Ebbene, ove si volesse ritenere che a dover

essere attuati sono gli interventi di installazione di tali filtri a manica, allora si tratterebbe di un adempimento tecnicamente impossibile nei termini assegnati dall'Ordinanza e contrastante con quanto statuito dal d.p.c.m. 29 settembre 2017. Il termine del 31 dicembre 2021 – insieme agli altri previsti dal d.p.c.m. - è già stato giudicato legittimo dal Consiglio di Stato nell'ambito dei pareri 1898/2019 e 1897/2019 richiamati in fatto, in ragione del bilanciamento effettuato tra esigenza di tutela di ambiente e salute ed *“i limiti temporali di fattibilità tecnica ed economica nella realizzazione”*.

Peraltro, la tempistica dell'intervento è stata da ultimo espressamente confermata dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 219 del 26 luglio 2019, a seguito di procedimento che ha coinvolto anche il Comune di Taranto che, in proposito, si è espresso positivamente.

Dunque, da una parte, non vi sono interventi da attuare al camino E312 e il Comune sta imponendo un adempimento impossibile. Dall'altra, il completamento degli interventi di installazione dei filtri a manica non può essere tecnicamente completato entro 30 giorni ed infatti il d.p.c.m. ha previsto un termine bene più ampio (di oltre 3 anni) e già ritenuto legittimo dal Consiglio di Stato! Si deposita, a riprova delle tempistiche, il cronoprogramma (**doc. 25**) dei relativi lavori fornito al Ministero dell'Ambiente.

Quanto alle sostanze odorigene, come si è visto al punto 1.2 che precede, le stesse non provengono dagli impianti di AMI.

Alla luce di quanto sopra, gli obblighi imposti dal Sindaco di identificazione degli impianti e rimozione delle anomalie entro 30 giorni si palesano di impossibile esecuzione e del tutto irragionevoli.

Irragionevolezza ed impossibilità ancor più evidenti rispetto agli adempimenti previsti nel termine di 60 giorni.

Come detto l'Ordinanza, a fronte della non identificazione degli impianti o della non rimozione delle anomalie, impone di sospendere/fermare le attività entro i tempi tecnici strettamente necessari e comunque non oltre 60 giorni (del solo

impianto identificato e rispetto a cui non siano state rimosse le anomalie o, laddove non vi sia stata identificazione degli impianti interessati, di Altiforni, Cokerie, Agglomerazione, Acciaierie).

Di fatto, considerando quanto sopra argomentato in merito alla impossibilità di adottare azioni sul camino E 312 e di identificare gli impianti da cui derivano le emissioni odorigene, ne consegue l'obbligo di spegnimento di Altiforni, Cokerie, Agglomerazione, Acciaierie e dunque, di fatto, dell'intero Stabilimento.

Ebbene è evidentemente irragionevole ed illogico imporre di fermare l'intero Stabilimento per il solo fatto che non vi è possibilità di individuare gli impianti da cui derivano le emissioni odorigene e di rimuovere criticità al camino E 312, considerato che tale impossibilità è determinata dal fatto che le emissioni non sono causate dallo Stabilimento e che non sussistono criticità da rimuovere al camino E 312!

Inoltre il termine di 60 giorni è anch'esso incongruo e irragionevole. Sul punto valga notare che, a seguito del recesso dal contratto stipulato con Ilva esercitato da AMI in data 4 novembre 2019, la Società aveva predisposto un piano di sospensione delle attività del siderurgico e lo aveva comunicato in data 15 novembre 2019 a tutti gli enti, compreso il Comune di Taranto (**doc. 21**).

Ebbene, rispetto a tale piano (che di per sé stesso prevedeva una tempistica pari a circa 2 mesi vista la complessità delle attività), il Ministero dell'Ambiente aveva chiarito con nota prot. m-amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.00031096 del 28 novembre 2019 (**doc. 22**) che si rendeva necessario – per attuare il piano con le modalità atte a mantenere l'integrità e la funzionalità degli impianti - completare una procedura di modifica sostanziale AIA.

Tale procedura impone l'espletamento di un'istruttoria per cui la legge prevede una durata di 150 giorni.

E' dunque fin troppo evidente che gli impianti non possono essere spenti entro 60 giorni, a meno di non determinarne la distruzione e l'impossibilità di successivo utilizzo degli stessi.

Anche rispetto a quest'ultimo profilo l'Ordinanza è illegittima e deve essere annullata.

ISTANZA CAUTELARE

EX ART. 55 C.P.A. ED ART. 84 DEL D.L. 17 MARZO 2020 N. 18

I motivi che precedono confermano la sussistenza del *fumus boni iuris*.

Quanto al *periculum*, esso appare connotato da condizioni di particolare gravità ed urgenza dettate dal fatto che le previsioni dell'Ordinanza oggetto dei motivi sopra elencati sono immediatamente efficaci con la conseguenza che la Società si trova indebitamente esposta al rischio di sanzioni penali.

Sul punto Codesto Ecc.mo Tribunale ha affermato, proprio rispetto ad ordinanze contingibili e urgenti che il *periculum in mora* sussiste “*tenuto conto che l'inottemperanza all'impugnata ordinanza contingibile e urgente espone parte ricorrente al rischio di contestazioni, fra cui, in primis, alle sanzioni previste dall'articolo 650 c.p.*” (T.A.R. Lecce, sez. I, 19 marzo 2019 n. 171).

Il danno grave e irreparabile sussiste inoltre, incontestabilmente, anche rispetto alle conseguenze dell'Ordinanza.

Come ampiamente argomentato in fatto ed in diritto, l'Ordinanza impone – di fatto – la sospensione/fermata delle attività della c.d. “*area a caldo*” e di conseguenza, di fatto, dell'intero Stabilimento.

Ebbene tale sospensione dell'attività produttiva, imposta peraltro *sine die*, oltre a determinare fin troppo evidenti ripercussioni economiche ed inevitabili conseguenze sui livelli occupazionali, rappresenta *in re ipsa* danno grave e irreparabile, considerato che gli impianti sono stati espressamente qualificati come stabilimento di interesse strategico dal d.l. 207/2012.

Con tale decreto legge, il legislatore ha ritenuto sussistente, rispetto a tali impianti una “*assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione*”, con disposizione la cui legittimità è stata vagliata e confermata dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 85/2013.

Peraltro, il fatto che lo Stabilimento venga ad oggi esercito a regime ridotto per

far fronte ad una reale emergenza sanitaria, quale è quella causata dal Covid 19, non fa venir meno l'esigenza cautelare sopra rappresentata. Un conto, infatti, è esercire a regime ridotto in via del tutto transitoria e contingente per contenere il diffondersi del virus, altro è dover sospendere *sine die* l'attività dello Stabilimento. Alla luce di quanto sopra, tenuto conto anche dell'attuale regime dettato dall'art. 84 del d.l. n. 18/2020 che attribuisce al Presidente la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 55 c.p.c. in sede monocratica, si insiste per la sospensione dei provvedimenti impugnati o quantomeno dei relativi termini in attesa dell'esame collegiale.

P.Q.M.

In accoglimento del presente ricorso, si chiede di voler:

- (i) sospendere gli atti e i provvedimenti impugnati o comunque adottare misure cautelari ritenute più idonee;
- (ii) nel merito, dichiarare la nullità o comunque annullare i provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.

Con espressa riserva di proporre motivi aggiunti e di richiedere il risarcimento dei danni.

In base alle vigenti disposizioni normative in materia di contributo unificato, l'ammontare di tale contributo da corrispondere per il presente ricorso è pari ad € 650,00.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) Ordinanza contingibile e urgente n. 15 del 27 febbraio 2020 adottata dal Sindaco di Taranto avente ad oggetto "*Rischio sanitario derivante dalla produzione dello stabilimento siderurgico ex Ilva – Arcelor Mittal di Taranto - emissioni in atmosfera dovute ad anomalie impiantistiche - Ordinanza di eliminazione del rischio e, in via conseguente, di sospensione delle attività*";
- 2) Nota prot. n. 67080 del 23 settembre 2019 di ARPA Puglia – Dipartimento Ambientale Provinciale – Taranto acquisita dal Ministero dell'Ambiente a prot.

- m-amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0023964 del 23 settembre 2019;
- 3) Nota prot. n. 28932 del 23 febbraio 2020 del Comune di Taranto;
 - 4) Nota prot. n. 29308 del 24 febbraio 2020 del Comune di Taranto;
 - 5) Nota prot. n. 30850 del 26 febbraio 2020 del Comune di Taranto;
 - 6) Nota prot. n. 12369 del 24 febbraio 2020 di ARPA Puglia – Dipartimento Ambientale Provinciale – Taranto;
 - 7) Rapporto di Valutazione del Danno Sanitario, Stabilimento Ilva di Taranto, ai sensi del Decreto Interministeriale 24 aprile 2013 predisposto da ARPA Puglia, AReSS Puglia e ASL di Taranto;
 - 8) Pareri del Consiglio di Stato, in sede consultiva, sez. I, n. 1897/2019 e n. 1898/2019;
 - 9) Sentenza T.A.R. Lecce, Sez. I, 19-12-2012, n. 1150
 - 10) Nota del Ministero dell’Ambiente prot. m-amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0014255 del 27 febbraio 2020;
 - 11) Nota del Ministero dell’Ambiente prot. m-amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0014242 del 27 febbraio 2020;
 - 12) Nota del Ministero dell’Ambiente prot. m-amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0027936 del 23 ottobre 2019;
 - 13) Relazione Tecnica “Qualità dell’Aria nel Comune di Taranto e recenti segnalazioni di emissioni in atmosfera del Sindaco di Taranto nei giorni 23-27 febbraio 2020”, Prof. Mariachiara Zanetti, del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino;
 - 14) Nota di AMI al Ministero dell’Ambiente datata 28 febbraio 2020 e trasmessa in data 2 marzo 2020;
 - 15) Nota informativa DIR. 441/219 trasmessa da AMI al Ministero dell’Ambiente, ISPRA ed ARPA, datata 6 agosto 2019 e relativa all’evento emissivo del 5 agosto 2019;
 - 16) Nota informativa DIR 454/2019 trasmessa da AMI al Ministero dell’Ambiente, ISPRA ed ARPA, datata 19 agosto 2019 relativa agli eventi

emissivi del 17,18 e 19 agosto 2019;

17) Nota informativa di dettaglio DIR. 511/2019 trasmessa da AMI al Ministero dell'Ambiente, ISPRA ed ARPA, datata 20 settembre agosto 2019 relativa all'evento emissivo del 5 agosto 2019;

18) Nota informativa di dettaglio DIR 512/2019 trasmessa da AMI al Ministero dell'Ambiente, ISPRA ed ARPA, datata 20 settembre 2019 relativa agli eventi emissivi del 17, 18 e 19 agosto 2019;

19) Nota prot. m-amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.00024530 del 27 settembre 2019;

20) Nota prot. 2416 del 23 febbraio 2020 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto, allegato alla nota ARPA depositata quale doc. 6;

21) Nota di AMI Prot. Dir. 634/2019, datata 15 novembre 2019 inerente la sospensione dell'attività dello Stabilimento;

22) Nota prot. m-amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.00031096 del 28 novembre 2019;

23) Nota prot. m-amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.00021158 del 25 marzo 2020;

24) Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 219 del 26 luglio 2019;

25) Cronoprogramma interventi camino E 312.

Milano – Roma - Lecce, 26 marzo 2020

Avv. Francesco Gianni

Avv. Antonio Lirosi

Avv. Elisabetta Gardini

Avv. Valeria Pellegrino